

TAR Roma, Sezione II quater - Sentenza 15/03/2011 n. 2350
d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che - nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della *lex specialis*, le stesse devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione. Invero nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza. Tali principi conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non configga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).